FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2026, N. 177, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI, LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLIMATICI, L'ECONOMIA CIRCOLARE E LE BONIFICHE
(AC 3133)

Commissione VIII Ambiente
Camera dei Deputati

Ottobre 2026

1. Premessa

La **Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici** è un ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, che rappresenta a livello nazionale le professioni sanitarie di chimico e di fisico. È articolata sul territorio italiano attraverso 35 Ordini territoriali e conta oltre 10.000 professionisti iscritti, di cui circa l'82% Chimici e il 18% Fisici.

Il chimico è tra le professioni regolamentate dall'ordinamento italiano più longeve. Il suo ordinamento risale infatti al 1928, anno in cui fu emanato il Regio Decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante il *«Regolamento per l'esercizio della Professione di chimico»*, successivamente richiamato e confermato nell'ambito della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Con l'entrata in vigore della Legge 3/2018, la professione di chimico è stata riconosciuta come professione sanitaria. La riforma ha inoltre istituito la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, riconoscendo formalmente la professione di fisico in ambito sanitario e introducendo un albo professionale unico, condiviso da entrambe le categorie.

I chimici e i fisici operano in ambiti strategici per la tutela della salute, la sicurezza e la protezione ambientale, con competenze nei settori degli alimenti, dei cosmetici e dei prodotti. Svolgono la propria attività presso enti pubblici e privati, istituzioni scientifiche e sanitarie, organismi di controllo, come ARPA, ASL, ISPRA, ISS e INAIL, nonché nel mondo imprenditoriale, come dipendenti, consulenti o liberi professionisti, contribuendo alla prevenzione dei rischi e alla salvaguardia della salute pubblica.

2. Considerazioni sul provvedimento

La Federazione esprime apprezzamento per il provvedimento, che introduce misure per rafforzare le istruttorie ambientali e le verifiche sanitarie connesse alle autorizzazioni integrate ambientali e istituisce un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027 per sostenere i Comuni nella gestione di eventi imprevedibili legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici.

Interviene inoltre in materia di economia circolare, disciplinando il deposito e il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, semplificando le procedure per la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile e rafforzando la trasparenza nella gestione dei consorzi e il monitoraggio della plastica riciclata negli imballaggi.

Infine, introduce modifiche alle procedure di bonifica dei siti contaminati e destina fino a 200 milioni di euro agli interventi di risanamento ambientale dell'area denominata «Terra dei fuochi».

Con la presente memoria, dunque, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici intende fornire il proprio contributo all'esame parlamentare del provvedimento, riportando di seguito alcune proposte emendative.

3. Valorizzazione delle competenze professionali sanitarie dei chimici nelle istruttorie ambientali per la tutela della salute pubblica

Articolo 1

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«*Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di un professionista chimico regolarmente iscritto all'albo per lo svolgimento delle seguenti attività: caratterizzazione delle sostanze e delle miscele, valutazione delle relative proprietà pericolose e dei processi di trasformazione, determinazione dei contaminanti nelle emissioni e nelle matrici ambientali e valutazione dell'esposizione umana e dei potenziali effetti sulla salute. Gli elaborati tecnici relativi alle prestazioni professionali svolte sono sottoscritti da medesimi professionisti di cui al precedente periodo, ferme restando le attribuzioni delle autorità e degli organismi competenti in materia sanitaria.*»

L'**articolo 1 (Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)** introduce disposizioni volte a potenziare le attività istruttorie in materia ambientale, intervenendo sulla **disciplina delle procedure di valutazione ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)**.

In particolare, il comma 2 autorizza una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 al fine di rafforzare le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico riferimento ai profili sanitari, nell'ambito del rinnovo e del riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale e della verifica del rispetto delle relative condizioni

L'emendamento interviene sul comma 2 al fine di **valorizzare il contributo delle competenze professionali sanitarie in ambito chimico nelle attività istruttorie connesse alla valutazione dei potenziali effetti delle attività produttive sulla salute umana**.

In particolare, la proposta prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga di un professionista chimico regolarmente iscritto all'albo per lo svolgimento di specifiche attività tecniche.

L'emendamento stabilisce, inoltre, che gli elaborati tecnici relativi alle prestazioni professionali svolte siano sottoscritti dai medesimi professionisti, al fine di assicurare la qualificazione delle attività effettuate, la tracciabilità delle valutazioni tecniche e l'assunzione delle relative responsabilità professionali.

La disposizione mira, pertanto, a rafforzare il contributo delle competenze specialistiche in ambito chimico nell'ambito delle attività istruttorie di competenza del Ministero, favorendo un approccio tecnico-scientifico integrato alla caratterizzazione dei rischi connessi alle sostanze, alle emissioni e ai contaminanti ambientali, nonché alla valutazione dell'esposizione umana e dei possibili effetti sulla salute pubblica.

Resta ferma la ripartizione delle attribuzioni istituzionali delle autorità e degli organismi competenti in materia sanitaria, senza che la previsione delle attività professionali oggetto dell'emendamento comporti modifiche alle rispettive competenze.

4. Rafforzamento delle garanzie ambientali per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri puntuali

Articolo 4

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«*Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale, previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione. La relazione è sottoscritta da uno o più professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nell'ambito delle competenze previste dai relativi ordinamenti. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.*»

L'**articolo 4 (Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)**, al comma 1, lettera b), introduce, dopo l'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il nuovo articolo 185-ter, volto a **disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell'ambito di cantieri puntuali**.

L'emendamento interviene sul comma 2 del nuovo articolo 185-ter, relativo alla possibilità di riutilizzare direttamente nel sito di produzione le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri puntuali, anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale, con l'obiettivo di **coniugare la semplificazione delle procedure con adeguate garanzie di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi di contaminazione**.

A tal fine, la proposta subordina il riutilizzo diretto alla predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione. La relazione deve essere sottoscritta da uno o più professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e operanti nell'ambito delle competenze previste dai relativi ordinamenti, al fine di assicurare la qualificazione professionale della valutazione, l'adeguatezza delle verifiche effettuate e la tracciabilità delle relative conclusioni.

L'emendamento prevede, inoltre, che, qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

La modifica proposta mira, pertanto, a introdurre un meccanismo di verifica preliminare fondato sulla ricostruzione delle caratteristiche storiche e ambientali del sito e sull'intervento di professionisti qualificati, favorendo un approccio proporzionato alle caratteristiche dei cantieri puntuali. La previsione consente di agevolare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi in cui le evidenze disponibili non indichino un potenziale rischio di contaminazione, preservando al contempo la necessità di accertamenti analitici nelle situazioni che richiedano ulteriori verifiche.

5. Qualità, tracciabilità e competenze professionali nella caratterizzazione ambientale delle aree marine dei siti di interesse nazionale

Articolo 5

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis sono disciplinati altresì:

i) i requisiti di qualità dei piani di campionamento, delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, delle determinazioni analitiche e della valutazione dei risultati, prevedendo adeguate misure di tracciabilità delle operazioni,

ii) l'impiego di metodi validati e la documentazione delle relative caratteristiche prestazionali, inclusi, ove pertinenti, i limiti di quantificazione e l'incertezza di misura.

Il decreto individua altresì le responsabilità relative alle singole fasi e assicura il coinvolgimento delle competenze professionali chimiche e fisiche pertinenti alle matrici ambientali e ai parametri oggetto di indagine.

Gli elaborati tecnici sono sottoscritti, per le prestazioni di rispettiva competenza, da professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti e ferme restando le ulteriori qualificazioni richieste dalla normativa di settore.»

L'**articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)**, con la lettera b), prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati possano essere integrati anche di criteri relativi alla **caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale**.

L'emendamento è volto a integrare la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine ricomprese nei siti di interesse nazionale, **assicurando che la relativa regolamentazione definisca requisiti omogenei e adeguati di qualità per tutte le fasi delle attività di indagine ambientale**.

In particolare, si prevede che il decreto definisca i requisiti di qualità dei piani di campionamento, delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, delle determinazioni analitiche e della valutazione dei risultati. A tal fine, sono previste adeguate misure di tracciabilità delle operazioni, l'impiego di metodi validati e la documentazione delle relative caratteristiche prestazionali, inclusi, ove pertinenti, i limiti di quantificazione e l'incertezza di misura.

L'intervento è finalizzato a rafforzare l'affidabilità, la riproducibilità e la comparabilità dei dati ambientali acquisiti, assicurando che le attività di caratterizzazione siano svolte secondo criteri di qualità tecnica e scientifica adeguati alla complessità delle matrici ambientali esaminate e alle specificità dei parametri oggetto di indagine.

L'emendamento prevede, altresì, che il decreto individui le responsabilità relative alle singole fasi delle attività e assicuri il coinvolgimento delle competenze professionali chimiche e fisiche pertinenti, in funzione delle matrici ambientali e dei parametri oggetto di indagine. È inoltre stabilito che gli elaborati tecnici siano sottoscritti, per le prestazioni di rispettiva competenza, da professionisti chimici o fisici regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze attribuite dai relativi ordinamenti e ferme restando le ulteriori qualificazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore.

La disposizione mira, pertanto, a promuovere un sistema di caratterizzazione ambientale fondato su procedure tecnicamente affidabili, responsabilità chiaramente individuate e adeguate garanzie di qualificazione professionale, contribuendo a migliorare la qualità delle informazioni poste a fondamento delle decisioni amministrative in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale e di tutela dell'ambiente marino.

6. Tutela delle acque sotterranee e mantenimento dei valori di riferimento per ferro e manganese

All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).

L'**articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)**, con la lettera c), prevede l'**espunzione del ferro e del manganese tra le sostanze per le quali la tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V alla Parta quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce appositi valori limite**, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee.

L'emendamento è volto a sopprimere tale disposizione. La modifica proposta mira a preservare l'attuale quadro normativo di riferimento per la valutazione della qualità delle acque sotterranee, evitando la soppressione generalizzata dei valori limite relativi a tali elementi in assenza di una contestuale disciplina che consenta di distinguere adeguatamente le concentrazioni riconducibili alle caratteristiche naturali della falda da quelle derivanti da fenomeni di contaminazione antropica.

Pur riconoscendo che ferro e manganese possono costituire parametri indicatori delle condizioni idrogeochimiche delle acque sotterranee e che la loro presenza può essere riconducibile alle caratteristiche geologiche dei terreni, si ritiene opportuno mantenere gli attuali valori di riferimento, al fine di preservare gli strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità della risorsa idrica sotterranea.

La soppressione dei valori limite, infatti, potrebbe determinare una riduzione delle possibilità di individuare e valutare situazioni di alterazione della qualità delle acque sotterranee, anche in contesti nei quali le concentrazioni rilevate richiedano specifici approfondimenti sulla loro origine e sulle eventuali interazioni con le attività antropiche presenti nell'area.

L'emendamento intende pertanto garantire un approccio prudenziale nella gestione delle acque sotterranee, salvaguardando il sistema dei valori di riferimento vigente e assicurando che la valutazione delle concentrazioni di ferro e manganese tenga conto delle caratteristiche specifiche dei siti interessati, dell'origine dei fenomeni rilevati e delle condizioni idrogeochimiche locali.